

COMUNE di NONIO

Provincia del V.C.O.

ORIGINALE

N. 10

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione aliquote TASI anno 2015

L'anno duemilaquindici addì **VENTITRE'** del mese di **GIUGNO** alle ore **21.00** e seguenti nella sala delle adunanze in Nonio, nel Municipio.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
PIRALLI PIERUGO - SINDACO	X	
DELMESTRO MORENO	X	
DEL NEGRO LEONARDO	X	
CERUTTI MAURIZIO		G
CAVESTRI GRAZIELLA	X	
PIANA SAMUEL	X	
BORGIALLI GIANPAOLO	X	
FROVA LUCIANO	X	
PIAZZA ALDO	X	
PALUMBO IVAN		X
PICCOLI PIERANGELO	X	
TOTALE	9	2

Partecipa il Segretario Comunale Reggente dott. Michele Regis Milano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Piralli Pierugo, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale(IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal Decreto Legge 16/2014, afferma che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli"*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l'art. 1 commi 676 e 677 legge 214/2011 **dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:**

- **la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;**
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

RILEVATA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 17.07.2014 ;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 12 del 17/07/2014 relativa all'approvazione dell'aliquota TASI per l'anno 2014;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune con indicazione dei relativi costi che sono i seguenti:

Servizi Indivisibili	Costi
Gestione beni demaniali e patrimoniali	€ 10.000,00
Riscaldamento	€ 10.000,00
Sgombero neve	€ 2.000,00
Manutenzione strade	€ 25.000,00

Illuminazione Pubblica

€ 45.000,00

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza dal 1° gennaio 2015:

	Aliquota
-Immobili adibiti ad abitazione principale	2,2 per mille
-Aree fabbricabili	
-Immobili diversi da quelli elencati in precedenza	0 ‰

-Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;

-Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997.

-Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per procedere ai successivi adempimenti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Piralli Pierugo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Michele Regis Milano

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Piralli Pierugo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Valenti rag. Maria Grazia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

Lì 06.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì 06.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Michele Regis Milano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì 06.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Michele Regis Milano